

Il Consiglio di Stato

Signor
Massimiliano Ay
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 14 marzo 2019 n. 43.19 Stages sociassistenziali, quo vadis?

Signor deputato,

ci riferiamo all'atto parlamentare a margine, che trae spunto da un articolo pubblicato sul periodico "L'altrascuola – La rivista degli studenti in lotta – marzo 2019" intitolato "SSPSS: gli stagisti sono un investimento, non una merce!". Le risposte si concentreranno sulla scuola menzionata (Scuola Specializzata per le Professioni Sanitarie e Sociali – SSPSS – attiva presso il Centro professionale di Giubiasco/Canobbio) e sulle formazioni nel settore sociale (operatore socioassistenziale indirizzo infanzia e disabili), pur se i riferimenti toccheranno anche aspetti più generali della formazione professionale e di quella nel settore sanitario e sociale in particolare.

Ecco le risposte alle domande poste.

- 1. Al momento esiste un regolamento che disciplina le formazioni pratiche nel settore sociosanitario e assistenziale? Se sì, in quale misura viene applicato e come viene fatto rispettare?**

La formazione pratica in azienda, a scuola e nei corsi interaziendali, è regolata dalla legislazione e dalle direttive federali (Legge federale sulla formazione professionale, Ordinanza federale sulla formazione professionale, ordinanze federali sulle rispettive formazioni, direttive e documenti dell'organizzazione del mondo del lavoro "Savoir Social"), riprese in particolare nel regolamento degli studi della scuola. In particolare, secondo l'art. 29a cpv. 2 del Regolamento delle scuole professionali del 1 luglio 2015, fra i luoghi di stage e la scuola viene stipulata una convenzione di collaborazione. In essa sono elencati i compiti e i doveri delle parti (azienda e scuola). La scuola ha dei docenti incaricati delle visite cliniche nei luoghi di stage e questi sono a disposizione anche per cogliere eventuali mancanze. Se ve ne fossero, è la direzione della scuola che interviene direttamente con gli istituti di cura e sociali per risolvere l'eventuale problema.

- 2. Al fine di tutelare gli stagisti e le stagiste, affinché non vengano sfruttate e impiegate flessibilmente per il loro costo nullo, la Divisione della formazione professionale ha mai pensato di inserire un minimo salariale adeguato all'anno di formazione?**

Con decisione n. 560.06.723 del 29 dicembre 2006, la Divisione della formazione professionale (DFP) aveva già invitato le istituzioni e i servizi sociosanitari a versare agli allievi in stage un importo di almeno fr. 400.- mensili. Tutte le istituzioni versano da allora regolarmente tale importo, anzi diverse versano un importo maggiore. Nel caso delle poche eccezioni, la direzione della scuola o la DFP intervengono su segnalazione. È probabile che gli interroganti si riferiscano anche a questi singoli casi attualmente risolti. Al riguardo bisogna tener conto che i giovani in formazione in una scuola a tempo pieno sono sui luoghi di stage per un tempo limitato rispetto al sistema di formazione duale, nel quadro del quale la retribuzione è maggiore. Nel corso del

primo anno lo stage dura 7 settimane, nel corso del secondo anno 16 settimane (più una settimana di scuola montana) e nel corso del terzo anno 30 settimane. I giorni di lavoro e i turni sono definiti e rispettano quanto prevede la legislazione federale sui tempi di lavoro di un giovane minorenni, secondo i disposti della legislazione federale sul lavoro e le ordinanze ad essa correlate (OLL1, OLL2, OLL5, Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base).

3. Come viene regolamentato il versamento del salario o dell'indennità agli studenti che seguono una formazione pratica? Quale è il meccanismo che disciplina tale pratica?

Cfr. risposta alla domanda 2. Va però specificato che il Consiglio di Stato con RG n.42 dell'11 gennaio 2012 e n.4600 del 18 ottobre 2017, ha costituito e in seguito consolidato un gruppo di lavoro denominato Osservatorio sulle formazioni e le prospettive professionali nel settore socio-sanitario, incaricandolo in particolare di rafforzare il coordinamento degli stage nel settore, di concretizzare uno statuto dell'allievo e di centralizzare gli aspetti amministrativi legati agli stage nel settore socio-sanitario. Con ulteriore RG n.1647 del 3 aprile 2019 ha definito un capoprogetto per la centralizzazione e il coordinamento degli stage.

4. Secondo i nostri iscritti, gli stagisti non ricevono alcuna indennità dalla scuola bensì un salario direttamente dall'istituto di impiego, contrariamente a quanto detto nell'art. 29b cpv. 1 del Regolamento delle scuole professionali. Corrisponde al vero? Come si giustifica tale pratica?

Come specificato nella risposta alla domanda 2, per gli stage degli allievi della scuola SSPSS, il salario viene effettivamente versato dall'istituto dove si svolge la formazione pratica. Il regolamento citato, all'art. 29b, specifica che le persone in formazione che frequentano scuole specializzate superiori del settore socio-sanitario percepiscono dalla scuola le indennità mensili definite dal Consiglio di Stato, ma qui si fa riferimento esclusivamente alle persone in formazione a livello terziario B (scuole specializzate superiori, SSS) e non come da intenzione degli interroganti, a quelle della formazione di base ad impostazione scolastica.

5. Sempre secondo l'art 29b cpv. 1 del suddetto regolamento, il Consiglio di Stato definisce l'ammontare dell'indennità versata agli stagisti. Come può controllare il Governo simile pratica, se non esiste alcuna indennità e viene versato un salario direttamente agli studenti?

Come già sottolineato precedentemente, fra le istituzioni della formazione pratica e la scuola vi è una convenzione che indica anche la retribuzione minima consigliata e che in caso di problemi fra datore di lavoro e giovane in stage è la scuola (la sua direzione o la DFP) che interviene per fare rispettare i termini pattuiti.

6. Ad oggi esiste uno strumento con il quale la Divisione possa verificare che la qualità della formazione pratica sia sufficiente e rispetti le esigenze formative del discente?

Le esigenze formative sono definite dalle ordinanze e dai piani di formazione federali sulla formazione di Base e dalle direttive e documenti dell'organizzazione del mondo del lavoro "Savoir Social"(nel caso delle formazioni nel settore sociale). Le visite regolari dei docenti clinici permettono di verificare se la formazione pratica corrisponde a quanto previsto dai testi di riferimento citati. La maggior parte degli istituti non contribuisce solo alla formazione dei giovani che frequentano la SSPSS, ma anche di adulti in formazione duale, i quali sono a loro volta seguiti dagli ispettori di tirocinio (cfr. risposta alla domanda 8). In altre parole, di fatto esiste un doppio controllo sulla qualità della formazione erogata dai diversi istituti.

7. Secondo quali criteri la Divisione ritiene idonea una struttura per l'accoglienza di uno/a stagista?

L'azienda che intende formare per la prima volta apprendisti in una determinata professione (art. 20 cpv. 2 Legge federale sulla formazione professionale) deve prendere contatto prima della stipulazione del contratto di tirocinio con la DFP. L'assunzione dell'apprendista può avvenire solo dopo la formale autorizzazione rilasciata dalla DFP. L'operatore della formazione professionale pratica è obbligato a frequentare gli appositi Corsi di base per formatori di apprendisti. L'ispettore di tirocinio designato dalla DFP per autorizzare un'azienda si avvale di una lista di controllo dettagliata e specifica per la singola professione.

8. Al momento esiste una figura indipendente, sull'esempio dell'ispettore di tirocinio, alla quale gli studenti in formazione possono consultarsi in caso di abuso o scarsa qualità della formazione pratica?

Per tutte le formazioni professionali, incluse quelle del settore sociosanitario, esiste già la figura dell'ispettore di tirocinio, con compiti definiti dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I compiti dell'ispettore sono definiti all'art. 67 cpv. 2 del Regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014. L'ispettore tiene un colloquio personale con ogni persona in formazione, verifica lo stato della formazione alla luce dell'ordinanza o regolamento, dei piani di formazione, dei rapporti di formazione e, se esistono, della guida metodica e del libro di lavoro, controlla il rispetto delle condizioni per l'autorizzazione ad assumere apprendisti, vigila sull'applicazione delle leggi e regolamenti federali e cantonali in materia di diritto del lavoro, consiglia il formatore nell'allestimento dei programmi di formazione, si adopera per risolvere eventuali contenziosi fra le parti.

L'ispettore di tirocinio svolge la sua attività come dipendente della DFP, in particolare per la formazione di base con modalità duale (formazione scolastica e in azienda con contratto di tirocinio con quest'ultima). Per le formazioni sociosanitarie in scuola a tempo pieno, come già detto, queste mansioni vengono svolte dal docente incaricato delle visite in azienda, che dipendono direttamente dal centro professionale di riferimento.

9. Gli studenti lamentano una scarsa attenzione da parte dei docenti alle esigenze formative per quanto riguarda la preparazione agli esami. Oltre a ciò dichiarano di avere un carico di lavoro eccessivo, tra formazione pratica e scuola, nei giorni che precedono gli esami. La Divisione come pensa di ovviare al problema?

Come da premessa iniziale, si immagina che gli interroganti si riferiscano in particolare alla formazione di base ad impostazione scolastica presso il Centro professionale sociosanitario di Giubiasco/Canobbio (SSPSS) e di conseguenza la presente risposta si concentra su questo caso. Va però detto che tutte le scuole cercano di regolare lo svolgimento delle attività scolastiche per non creare degli inutili sovraccarichi per gli allievi.

Seguire una formazione professionalizzante con la maturità professionale integrata è un impegno importante e non privo di sacrifici. Conciliare i periodi di formazione pratica con quelli scolastici e le varie situazioni di valutazioni può risultare sicuramente oneroso, ma occorre ricordare che i periodi di pratica nella formazione ad impostazione scolastica sono chiaramente distinti da quelli teorici a livello temporale.

L'interrogativo posto è molto generico, dato che non viene chiarito a quali esami o a quale curriculum ci si riferisce. Se ci si riferisce all'esame pratico, che per forza di cosa si svolge in azienda, esso ha luogo durante la formazione pratica secondo un calendario annuale prestabilito. Se invece si fa riferimento agli esami teorici professionali, la scuola organizza delle giornate, a dipendenza del curriculum, per il ripasso di alcune materie terminate prima dell'ultimo anno di formazione; l'esame teorico (circa 3 ore) si svolge ad inizio giugno. Se, infine, il riferimento è agli esami delle materie di maturità professionale, va sottolineato che nel periodo

d'esame i corsi in aula sono ridotti; nel curriculum di operatore socioassistenziale non ci sono più le materie professionali, quindi ai giovani rimane parecchio tempo per ripassare, mentre nel curriculum di maturità specializzata durante gli esami finali non ci sono più corsi.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 4 ore lavorative.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Christian Vitta

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri